

## ATTO DI DIFFIDA

(art. 37 D.L. n 76/2020)

### AGLI IMPRENDITORI INDICATI NEGLI ELENCHI ALLEGATI

**OGGETTO: DIFFIDA A ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO CAMERALE ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 12 DEL 23.11.2022 EMANATO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020**

Gentile imprenditore (indicato negli elenchi allegati, contenenti nome e cognome dell'imprenditore e numero REA, oltre che negli elenchi delle imprese per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio - ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 6-ter, del D.L. n. 185/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii. - dei domicili digitali dell'impresa revocati, non validi o riconducibili ad un professionista, già pubblicati nel sito camerale - [link](#) )

come è noto, il domicilio digitale (PEC) dell'impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (v. art. 5 legge n. 221/2012). L'imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento **non risulta che Lei abbia comunicato** all'Ufficio del Registro delle Imprese Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona **il domicilio digitale della Sua impresa individuale** (indicata negli allegati sopra indicati) oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo, oppure è in corso di cancellazione e **non è stato da Lei sostituito**.

Secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento indicato in oggetto, **Le viene comunicata formale diffida a regolarizzare la Sua posizione anagrafica e Le viene chiesto** di comunicare il domicilio digitale della Sua impresa individuale **entro trenta giorni** dalla data di termine della pubblicazione del presente atto all'albo camerale online della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona, precisamente **entro il 12.12.2023**.

Comunicando il domicilio digitale della Sua impresa Lei eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere da Lei direttamente presentata accedendo alla piattaforma <https://ipec->

[registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Home.action?x=XXX](https://registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Home.action?x=XXX) presso cui Lei potrà anche firmare digitalmente la richiesta.

**La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria.**

Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente è possibile contattare il Contact Center al n 199505550 e consultare le istruzioni operative disponibili in SARI, il supporto specialistico disponibile nell'area Registro Imprese del sito camerale.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alla Sua impresa **e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento**: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 60,00 per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento. **In questo caso** il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Sua impresa individuale:

- a) avrà la seguente dicitura: codice\_fiscale\_impresa @impresa.italia.it;
- b) **sarà valido solamente per il ricevimento** di comunicazioni e notifiche **e non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

**Amministrazione competente:** Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona ; PEC: [cciaa.rivlig@legalmail.it](mailto:cciaa.rivlig@legalmail.it)

**Ufficio presso cui è possibile accedere** agli atti del procedimento e al fascicolo informatico di cui all'art. 41 del d. lgs. 82/2005: Registro Imprese

**Termine di conclusione del procedimento:**

- a) entro 5 gg. da quando l'imprenditore comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa;
- b) se l'imprenditore non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro il 31.12.2023 con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese.

**In caso di inerzia** nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Registro Imprese – sede di Imperia, La Spezia o Savona, secondo la competenza in base alla sede dell'impresa.

Distinti saluti.

26.10.2023

Il Conservatore

Dr. Marco Casarino